

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
– UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E L'ALLIANCE FRANÇAISE DE LA VALLÉE D'AOSTE**

TRA

L'Università della Valle d'Aosta –Université de la Vallée d'Aoste, di seguito denominata "Università", rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Ceretta Manuela, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Ateneo in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Senato accademico n. 50 del 26 agosto 2026

E

L'Alliance française de la Vallée d'Aoste, di seguito denominata "Alliance", rappresentata dalla Presidente Christine Valetton, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Alliance in Aosta, Via Promis 3

PREMESSO CHE

- L'Alliance Française è una realtà culturale consolidata sulla scena internazionale che agisce a favore dell'insegnamento della lingua francese, della formazione degli insegnanti e dello sviluppo dei diplomi di lingua francese negli ambiti scolastici e professionali e della promozione e diffusione della francofonia in Valle d'Aosta.
- L'Alliance Française de la Vallée d'Aoste è centro unico d'esame abilitato dal Ministero francese dell'Educazione Nazionale per le certificazioni francesi del D.E.L.F. (*Diplôme d'Études en Langue Française*) e del D.A.L.F. (*Diplôme Approfondi en Langue Française*), per il TCF (*Test de connaissance du français*), e per il DAEFLE (*Diplôme d'Aptitude à l'enseignement du français Langue Étrangère*), certificazioni riconosciute a livello internazionale che valutano le competenze linguistiche per ogni livello del Cadre Européen commun de référence pour les langues.
- L'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze, e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- L'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Articolo 2 – Finalità

L'Alliance e l'Università si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifiche iniziative sul territorio su tematiche di comune interesse relative alla formazione e alla promozione culturale e alla diffusione della cultura e della lingua francese.

Articolo 3 – Oggetto

Le Parti concordano di collaborare, in particolar modo, nella realizzazione di iniziative riguardanti l'organizzazione congiunta di attività di formazione, di approfondimento e di promozione culturale (conferenze, convegni, seminari, giornate di studio, corsi di formazione e perfezionamento) su tematiche di interesse comune nell'ambito della francofonia.

Articolo 4 – Modalità Attuative

Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni.

Articolo 5 – Responsabili scientifici

La responsabilità delle azioni previste dalla presente convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato

Articolo 6 -Durata e rinnovo

La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data della sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire anche mediante scambio di note fra le Parti.

Articolo 7 –Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Alliance Française è la Presidente Signora Christine Valetton.

Articolo 8 -Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Articolo 9 -Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 10 -Registrazione e spese di bollo

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università -autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.


Art. 11 -Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

(Data 28/08/2024)

(Data 03/09/2024)

LA PRESIDENTE DELL'ALLIANCE
Mme. Christine Valeton



af Alliance Française
Vallée d'Aoste
Tel. 0165 42331
www.alliancefraoste.it



LA RETTRICE DELL'UNIVERSITA'
Prof.ssa Manuela Ceretta

